

ALLEGATO A - Inquadramento amministrativo e prescrizioni specifiche in materia di emissioni in atmosfera

Ditta SORIN Site Management srl - Stabilimento di via Crescentino snc – SALUGGIA (VC)

Il presente Allegato A contiene tutte le informazioni inerenti il procedimento, i limiti emissivi e le prescrizioni tecniche e gestionali.

La Ditta **SORIN Site Management srl** di Saluggia è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera con provvedimento DD n. 1442 del 06.06.2014, a seguito della presentazione dell'istanza autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 281 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (nell'ambito del quale ricadono gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore ai 3MW, assimilabili ad impianti industriali, che, precedentemente, non ricadevano nell'ambito di applicazione del DPR 203/88 e che ora devono essere provvisti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera) in data 26/10/2007, nel rispetto della prima scadenza imposta dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (entro 15 mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006) e che, in seguito, era stata prorogata al 31.07.2012.

Per valutare tutta la documentazione prodotta dalla Ditta, è stata convocata la Conferenza dei servizi, tenutasi in prima seduta il 23.01.2013 e in seconda seduta il 09.10.2013.

La conferenza, sentita la Ditta e visti i pareri del Dipartimento provinciale di ARPA Piemonte, si era conclusa con parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'intero stabilimento.

Per i limiti emissivi e le prescrizioni da associare alle centrali termiche è stato fatto esplicito riferimento alle autorizzazioni in via generale emanate dalla Regione Piemonte.

In ottemperanza alle prescrizioni autorizzative, la Ditta ha presentato il **Piano di Adeguamento** in data 19.01.2015 (PEC di ricevimento n. 1765), successivamente integrato con nota del 27.03.2015 (PEC di ricevimento n. 12427) il cui obiettivo è il passaggio ad un combustibile meno impattante del BTZ, cioè il metano. Viste le difficoltà riguardanti l'allacciamento alla rete di distribuzione del metano gassoso, la Ditta ha proposto l'impiego del gas naturale liquefatto (GNL), che garantisce le medesime prestazioni del metano a livello emissivo.

Nel Piano di Adeguamento presentato è stato introdotto un **periodo transitorio** durante il quale è prevista l'installazione di una terza centrale termica alimentata a GNL. Nella fase post adeguamento, è stato previsto il mantenimento di una delle centrali termiche con alimentazione a gasolio da utilizzare solo in caso di problemi di approvvigionamento del GNL.

Il "Piano di Adeguamento" relativo alle emissioni in atmosfera dello stabilimento è stato valutato in sede di apposita conferenza dei servizi, tenutasi in tre sedute nei giorni 29.07.2015, 02.09.2015 e 27.10.2015 e conclusasi con parere favorevole all'approvazione del Piano medesimo (si vedano i verbali n. 29323 del 27.08.2015, n. 30960 del 11.09.2015 e n. 38368 del 11.11.2015).

La Ditta ha, inoltre, presentato istanza di **Autorizzazione Unica Ambientale**, trasmessa dal SUAP di Saluggia in data 13.04.2015 (PEC di ricevimento n. 14021), per poter apportare modifiche allo stabilimento mediante l'introduzione di un nuovo punto di emissione (E8).

Al fine di valutare l'istanza di AUA è stata convocata con nota n. 17630 del 12.05.2015 la Conferenza dei servizi tenutasi in data 29.05.2015.

La conferenza inerente il provvedimento di AUA si è conclusa con parere favorevole con prescrizioni (si veda il verbale trasmesso con nota n. 21696 del 16.06.2015) stabilendo che l'attività di laboratorio per la quale è stata chiesta l'autorizzazione è in deroga ai sensi della lettera

jj della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto non necessita di autorizzazione.

Si è ritenuto, comunque, necessario procedere all'aggiornamento dell'atto autorizzativo DD n. 1442 del 06.06.2014 al fine di aggiornare alcune prescrizioni, con particolare riferimento alle metodiche analitiche di autocontrollo.

Contestualmente si procede ad aggiornare il quadro emissivo, prendendo atto delle reali caratteristiche geometriche dei camini e inserendo le condizioni per il periodo transitorio (con relative prescrizioni specifiche), come emerso dalla conferenza dei servizi inerente l'approvazione del Piano di adeguamento.

- Il codice di stabilimento è 2128/62.
- La Ditta non risulta classificata come industria insalubre.
- Nello stabilimento sono presenti generatori di calore con potenza termica nominale superiore a 3MW.
- Per le prescrizioni generali si veda il dispositivo della presente Determina Dirigenziale.
- Per i limiti di emissione si veda il suballegato A1.
- Per le tempistiche e le prescrizioni tecnico-gestionali si veda il suballegato A2.
- La planimetria di stabilimento in cui sono indicati i punti emissivi presenti è contenuta nel suballegato A3.

SUBALLEGATO A1 - Quadro emissivo

Punto di emissione	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione [mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
Quadro emissivo pre adeguamento										
E1	Centrale termica A REX 300 (BTZ 0,3% 3,25 MW)	3.000	24	continua	200	Polveri totali	60 ⁽¹⁾	11	0,50	---
						CO	100 ⁽¹⁾			
						Ossidi di azoto (come NO ₂)	400 ⁽¹⁾			
						Ossidi di zolfo (come SO ₂)	700 ⁽¹⁾			
E2	Centrale termica B REX 300 (BTZ 0,3% 3,25 MW)	3.000	24	continua	150	Polveri totali	60 ⁽¹⁾	11	0,50	---
						CO	100 ⁽¹⁾			
						Ossidi di azoto (come NO ₂)	400 ⁽¹⁾			
						Ossidi di zolfo (come SO ₂)	700 ⁽¹⁾			
E4	Gruppo elettrogeno (gasolio 360 kWt)	Emergenza					2,5	---	---	
E5	Gruppo elettrogeno (gasolio 335kWt)	Emergenza					2,5	---	---	
E6	Gruppo elettrogeno (gasolio 335kWt)	Emergenza					2,5	---	---	
E7	Gruppo elettrogeno (gasolio 160kWt)	Emergenza					2,5	---	---	
E8	Laboratorio di Fisica Sanitaria	800	10	discontinua	25	Deroga ai sensi della lettera ij) Parte I - Allegato IV al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	8		0,25	filtro assoluto

⁽¹⁾ I limiti emissivi espressi in concentrazione devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%

Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione [mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lato sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
Quadro emissivo “transitorio GNL”										
E1	Centrale termica A REX 300 (BTZ 0,3% 3,25 MW)	3.000	24	continua	200	Polveri totali	60 ⁽¹⁾	11	0,50	---
						CO	100 ⁽¹⁾			
						Ossidi di azoto (come NO ₂)	400 ⁽¹⁾			
						Ossidi di zolfo (come SO ₂)	700 ⁽¹⁾			
E2	Centrale termica B REX 300 (BTZ 0,3% 3,25 MW)	3.000	24	continua	150	Polveri totali	60 ⁽¹⁾	11	0,50	---
						CO	100 ⁽¹⁾			
						Ossidi di azoto (come NO ₂)	400 ⁽¹⁾			
						Ossidi di zolfo (come SO ₂)	700 ⁽¹⁾			
E3	Centrale termica C (GNL 2 MW)					Polveri totali	5 ⁽¹⁾⁽²⁾			---
						CO	100 ⁽¹⁾			
						Ossidi di azoto (come NO ₂)	80 ⁽¹⁾			
						Ossidi di azoto (come NO ₂)				
E4	Gruppo elettrogeno (gasolio 360 kWt)					Emergenza		2,5	---	---
E5	Gruppo elettrogeno (gasolio 335kWt)					Emergenza		2,5	---	---
E6	Gruppo elettrogeno (gasolio 335kWt)					Emergenza		2,5	---	---
E7	Gruppo elettrogeno (gasolio 160kWt)					Emergenza		2,5	---	---
E8	Laboratorio di Fisica Sanitaria	800	10	discontinua	25	Deroga ai sensi della lettera j) Parte I - Allegato IV al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.		8	0,25	filtro assoluto

⁽¹⁾ I limiti emissivi espressi in concentrazione devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%

⁽²⁾ Il limite emissivo per il parametro "Polveri totali" non è oggetto di autocontrolli periodici ma solo di autocontrolli iniziali

Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione [mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
Quadro emissivo post adeguamento “GNL a regime”										
E1	Centrale termica A (a gasolio 3,25 MW)	Emergenza				11			0,50	---
E2	Centrale termica B (a GNL 3,25 MW)	3.000	24	continua	150	Polveri totali	5 ⁽¹⁾⁽²⁾	11	0,50	---
						CO	100 ⁽¹⁾			
						Ossidi di azoto (come NO ₂)	80 ⁽¹⁾			
E3	Centrale termica C (a GNL 2 MW)					Polveri totali	5 ⁽¹⁾⁽²⁾			---
						CO	100 ⁽¹⁾			
						Ossidi di azoto (come NO ₂)	80 ⁽¹⁾			
E4	Gruppo elettrogeno (gasolio 360 kWt)	Emergenza				2,5			---	---
E5	Gruppo elettrogeno (gasolio 335kWt)	Emergenza				2,5			---	---
E6	Gruppo elettrogeno (gasolio 335kWt)	Emergenza				2,5			---	---
E7	Gruppo elettrogeno (gasolio 160kWt)	Emergenza				2,5			---	---
E8	Laboratorio di Fisica Sanitaria	800	10	discontinua	25	Deroga ai sensi della lettera jj) Parte I - Allegato IV al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.			0,25	filtro assoluto

⁽¹⁾ I limiti emissivi espressi in concentrazione devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%

⁽²⁾ Il limite emissivo per il parametro "Polveri totali" non è oggetto di autocontrolli periodici ma solo di autocontrolli iniziali

SUBALLEGATO A2 - Prescrizioni tecnico - gestionali per le emissioni convogliate e diffuse
--

- 1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 2) I valori limite di emissione fissati nel suballegato A1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. Salvo quanto diversamente indicato, i valori limite di emissione fissati nel suballegato A1 sono espressi in concentrazione media oraria (mg/Nm^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in flusso di massa (kg/h) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.
- 3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel suballegato A1.
- 4) Ogni camino dovrà essere provvisto di targhetta riportante il numero identificativo indicato nel suballegato A1.
- 5) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, c. 14 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., l'autorità competente deve essere informata **entro le otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- 6) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 7) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- 8) Le fasi di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti devono essere svolte in modo da limitare le emissioni diffuse, secondo le disposizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006.
- 9) La Ditta dovrà comunicare, **entro il 31 marzo** di ogni anno, il numero effettivo di ore di funzionamento riferito all'anno precedente dei gruppi elettrogeni di emergenza (E4, E5, E6 ed E7) e, ad adeguamento avvenuto, della centrale termica A.
- 10) La Ditta deve comunicare alla Provincia, **almeno 60 giorni prima** dell'installazione della centrale termica (caldaia C) e del relativo camino E3, i seguenti dati: Portata [mc/h a 0°C e 0,101 MPa], Durata emissioni [h/giorno], Frequenza, Temperatura [$^\circ\text{C}$], Altezza punto di emissione dal suolo [m] e Diametro o lati sezione [m o mxm].
- 11) La Ditta deve realizzare gli interventi previsti nel Piano di Adeguamento secondo il cronoprogramma allegato al medesimo Piano ed entro **due anni dalla data di notifica del presente provvedimento**.
- 12) **Il termine per la messa a regime degli impianti sia nuovi (centrale termica C - periodo transitorio) che adeguati (centrale termica B post adeguamento) è 30 giorni** dalla data di avviamento degli impianti durante le varie fasi, comunicata al Sindaco e alla Provincia con un anticipo di almeno **15 giorni**, così come disposto al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i..

- 13) Per gli impianti **nuovi ed adeguati**, per gli adempimenti di cui al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**), in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata degli impianti a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel Quadro Emissioni (suballegato A1 transitorio e post adeguamento).
- 14) Il parametro "polveri totali" riferito alle centrali termiche alimentate a metano dovrà essere verificato solo durante gli autocontrolli iniziali.
- 15) La Ditta deve effettuare sui **punti di emissione E1 ed E2 (periodo pre adeguamento), E1, E2 ed E3 (periodo transitorio) ed E2 ed E3 (periodo post adeguamento)** gli **autocontrolli periodici** con **periodicità annuale** (ovvero dopo 12 mesi dalla data dell'effettuazione degli autocontrolli iniziali e successivi) verificando tutti i parametri riportati nel quadro riassuntivo delle emissioni (suballegato A1).
- 16) I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti, **entro 60 giorni dalla data del rilevamento**. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere espressi secondo le modalità adottate dalla Provincia e descritte sul sito web ([Tutela ambientale](#) - [Autorizzazione unica ambientale \(A.U.A.\)](#) - [Modulistica per istanza AUA](#)).
- 17) **Metodiche di campionamento.**

Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché i metodi di campionamento riportati sul sito web della Provincia di Vercelli ([Tutela ambientale](#) - [Autorizzazione unica ambientale \(A.U.A.\)](#) - [Modulistica per istanza AUA](#)).

L'elenco delle metodiche di campionamento, potrà essere soggetto ad aggiornamenti: si invita pertanto la Ditta a controllare periodicamente il sito WEB in occasione degli autocontrolli periodici da eseguirsi secondo le frequenze previste nella presente autorizzazione.


Il gestore può, in ogni caso, adottare metodiche differenti da quelle ivi indicate, purché di equivalente qualità e precisione, previa comunicazione all'autorità di controllo (ARPA) che espliciti le motivazioni tecniche alla base della scelta operata e l'approccio adottato per la stima dell'incertezza estesa, necessaria ai fini del confronto tra i risultati analitici ottenuti con metodi diversi. Si precisa che la stima dell'incertezza estesa deve comunque essere sempre fatta quando incide sull'espressione del giudizio di conformità al valore limite di legge ovvero a un valore limite specificato nell'atto autorizzativo. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

- 18) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, nel rispetto della norma UNI EN 13284-1:2003. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- 19) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere **verticale** verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune.

SUBALLEGATO A3 - Planimetria di stabilimento

LEGENDA

- dis-mes-so**

[illegible]